



Regolamento per la concessione di contributi e sussidi ai giovani

(del 10 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio municipale no. 6 del 27 luglio 2004;

d e c r e t a:

Art. 1 Scopo

Ritenuta la loro funzione pedagogica e sociale, il Comune di Losone favorisce la partecipazione di giovani losonesi a colonie, campeggi o campi sportivi nonché a corsi musicali, culturali o sportivi organizzati da enti o istituzioni private riconosciuti dallo Stato (Cantone Ticino, Confederazione) o dal Comune di Losone. A questo fine vengono concessi sussidi per la copertura delle spese.

Art. 2 Tipi di attività sussidiate

- ¹ Colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi (intesi come stage):
il sussidio è concesso per il soggiorno presso colonie di vacanza e campeggi o per la frequenza di campi musicali, culturali o sportivi fuori distretto. Il soggiorno deve durare almeno 5 giorni interi, di principio consecutivi.
- ² Corsi extrascolastici:
il sussidio è concesso per la partecipazione ad un corso musicale, culturale o sportivo la cui durata minima è di regola di un anno scolastico.

Art. 3 Condizioni

- ¹ Può beneficiare del sussidio il giovane domiciliato nel Comune di Losone che non ha raggiunto i 18 anni di età.
- ² Ogni persona può beneficiare annualmente al massimo di un contributo per tipo di attività sussidiata.
- ³ Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione.
- ⁴ Il diritto al contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla conclusione della colonia, campo di vacanza o corso sportivo o dalla conclusione del corso extrascolastico.
- ⁵ Il contributo è calcolato in funzione del reddito determinante.

Art. 4 Reddito determinante

¹ Per reddito determinante si intende l'ultimo reddito imponibile dei genitori.

² Nel caso di genitori divorziati, separati o non coniugati e non conviventi, per il calcolo sarà considerato unicamente il reddito del genitore convivente con il beneficiario.

Dal totale sussidiabile viene dedotto l'importo effettivamente versato dal genitore non convivente a titolo di contributo di partecipazione alle spese straordinarie del(la) figlio(a).

³ Nel caso di genitori non coniugati e conviventi, il reddito imponibile determinante risulterà dalla somma dei redditi imponibili di entrambi i genitori meno l'importo previsto secondo l'art. 32 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994.

⁴ In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le tabelle di conversione del reddito lordo mensile in reddito determinante (art. 72 RLCAM del 18.05.1004) emesse dall'Istituto Assicurazioni Sociali.

In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite direttamente e non comprese nel salario.

Art. 5¹ Calcolo del sussidio e limiti di reddito

Il sussidio viene riconosciuto per ciascun figlio secondo un sistema scalare a dipendenza del reddito determinante. Sono applicabili i seguenti limiti di reddito:

Limite di reddito

- da fr. 0 fino a fr. 37'000
- da fr. 37'001 fino a fr. 68'000
- da fr. 68'001

Partecipazione del Comune

fr. 300.-
meno fr. 10.- per ogni 1'000.-- di reddito in più.
nessun contributo.

Art. 6 Modalità di pagamento

¹ Il contributo comunale viene versato al genitore cui compete la custodia parentale dietro presentazione alla Cancelleria comunale dei seguenti giustificativi:

- a) domanda di sussidio comunale debitamente compilata;
- b) ultima notifica di tassazione dei genitori o del genitore cui compete la custodia parentale;
- c) dichiarazione di accettazione dell'iscrizione rilasciata dall'organizzatore;
- d) prova dell'avvenuto pagamento dell'importo totale.

² L'importo del sussidio è versato di regola entro due mesi dalla richiesta sul conto indicato nella domanda di sussidio.

Art. 7 Restituzione

I contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti.

Art. 8 Reclamo e ricorso

¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

¹ Art. modificato dal Consiglio comunale il 20.04.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 10.06.2009.

² Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento, previo approvazione del Consiglio di Stato, entra in vigore il 1° gennaio 2005 e vale anche per i corsi che rientrano nell'anno scolastico 2004-05. Ogni precedente disposizione in materia è abrogata.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 11 ottobre 2004.
Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 10 dicembre 2004.